



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Provincia di NOVARA

AREA SERVIZI SOCIALI

Piazza F.lli Cervi – 28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO cod. fiscale e p. IVA 00212680037

Tel 0331-971970 Fax 0331-962277 e-mai: servizisociali@comune.castellettosopraticino.no.it

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO
COMUNALE**

PERIODO ESTIVO ANNI:

2017 – 2018 – 2019

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 2	MODALITA' DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
ART. 3	VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE D'ASTA
ART. 4	SEDI DEL SERVIZIO
ART. 5	VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI
ART. 6	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
6.1	MODALITA' DI ISCRIZIONE E CALCOLO DEL CORRISPETTIVO
ART. 7	PROGRAMMA E ATTIVITA' STRUTTURATE – GESTIONE DEL SERVIZIO
7.1	PROGRAMMA SETTIMANALE
7.2	MENSA
7.3	PULIZIA DEI LOCALI UTILIZZATI
7.4	INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
7.5	SOSTITUZIONE DEL PERSONALE
ART. 8	DURATA – CALENDARIO E ORARIO DI FUNZIONAMENTO
ART. 9	CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
ART. 10	REQUISITI DEL PERSONALE
ART. 11	NORME DI COMPORTAMENTO
ART. 12	OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE
ART. 13	CONTROLLO GESTIONALE
ART. 14	ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
ART. 15	CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
15.1	CAUZIONE PROVVISORIA
15.2	CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 16	OBBLIGHI ASSICURATIVI
ART. 17	DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
ART. 18	CORRISPETTIVI E PAGAMENTI
ART. 19	RISPETTO DEL D.LGS. N°81/08
ART. 20	DURC – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE
ART. 21	D.U.V.R.I.
ART. 22	REVISIONE DEI PREZZI
ART. 23	RISERVATEZZA DEI DATI TRATTATI
ART. 24	INADEMPIENZE E PENALI
ART. 25	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 26	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 27	FORO COMPETENTE
ART. 28	RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

CENTRO ESTIVO

- Periodo 2017/2019 -

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento del servizio di Centro Estivo Comunale per i minori frequentanti le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Castelletto Sopra Ticino.

Esso consiste nell'affidamento della gestione e dell'organizzazione delle attività educative e ludico ricreative del servizio di Centro Estivo diurno.

Le caratteristiche del suddetto servizio sono descritte negli articoli successivi del presente capitolato e nell'allegato progetto.

ART. 2 - MODALITA' DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio di cui al presente capitolato sarà affidato mediante una procedura aperta, con valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel progetto di servizio.

ART. 3 - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE D'ASTA

Il presente appalto ha durata triennale per gli anni 2017 – 2018 – 2019, il servizio si svolgerà per quattro settimane a luglio ed eventualmente la prima settimana di agosto.

L'aggiudicatario dovrà assumere il servizio il 01/07/2017, anche nelle more della stipula del contratto. Al termine, il contratto scadrà a pieno diritto alla conclusione del servizio di Centro Estivo relativo all'anno 2019, senza bisogno di disdetta, preavviso diffida o costituzione in mora. L'Ente locale si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Ente medesimo qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo.

L'importo complessivo a base d'asta per il periodo estivo (4 settimane a luglio e eventualmente la prima settimana di agosto) del triennio 2017 – 2018 - 2019 è pari ad **Euro 113.860,38** I.V.A. al 5% esclusa, al netto del quinto d'obbligo, oltre € 600,00 + IVA 5% a copertura dei rischi di sicurezza ex art. 26 co. 5 D. Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso, come da DUVRI che si allega al presente atto. La somma relativa agli oneri di sicurezza verrà liquidata in tre rate nella fattura relativa al servizio di ciascun anno.

L'importo a base d'asta è stato quantificato considerando i costi di gestione, l'utile d'impresa e il costo orario riferito a ciascuna tipologia di servizio per un monte ore massimo complessivo di 4770 come di seguito specificato:

- **4560 ore** per animatori ed educatori a 20,78 €/ora;
- **135 ore** per ausiliari addetti al servizio di pulizia dei locali a 16,41 €/ora;
- **75 ore** di coordinamento a 20,78 €/ora.

L'importo a base d'asta è stato quantificato inoltre considerando le iscrizioni al servizio di Centro Estivo dello scorso anno e nello specifico ipotizzando complessive 1650 quote settimanali per l'intera durata dell'appalto. Tale dato è stato calcolato su una frequenza settimanale per il mese di luglio di 130 iscritti/settimana e per la prima settimana di agosto di 30 iscritti/settimana.

L'importo a base d'asta settimanale a bambino, sul quale formulare l'offerta è pertanto pari ad €69,01, iva esclusa.

Il valore complessivo dell'appalto è di **€ 144.094,08 iva inclusa**. Il suddetto importo è comprensivo delle voci eventuali, quali le varianti nei limiti del quinto d'obbligo, oltre alle spese previste per la sicurezza non soggette a ribasso.

Le ore settimanali saranno articolate su cinque giorni lavorativi secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, all'inizio di ciascun periodo di Centro Estivo Comunale, in conformità con l'orario del servizio come previsto dall'articolo 7.

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio del Comune di Castelletto Sopra Ticino, con tale finanziamento si intendono interamente compensati all'Impresa Aggiudicataria tutti gli oneri, espressi e non nel capitolato, inerenti e conseguenti ai servizi riferiti all'oggetto dell'appalto.

ART. 4 - SEDI DEL SERVIZIO

Il servizio di Centro Estivo si svolgerà all'interno delle strutture scolastiche di Castelletto Sopra Ticino, come di seguito indicate:

1. Scuola Primaria “A. Frank” via XXV Aprile, 12 – Castelletto Sopra Ticino:

- atrio plesso 1;
- atrio plesso 2 + bagni annessi.

2. Scuola Secondaria di primo grado “S. Belfanti” via XXV Aprile, 6 – Castelletto Sopra Ticino:

- palestra;
- bagno annesso alla palestra;
- aule al piano terra;
- accesso posteriore.

L'appaltatore si assume la responsabilità di riconsegnare le strutture nelle stesse condizioni in cui sono state concesse.

ART. 5 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONE

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, occorra un aumento o una diminuzione dei servizi l'aggiudicatario è obbligata ad assoggettarsi alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto dell'affidamento.

Se, il numero dei bambini iscritti, non dovesse raggiungere la quota stimata per la determinazione dell'importo del presente capitolato d'appalto, pari a 130 iscritti, l'appaltatore non potrà rivendicare alcun onere fisso, l'importo verrà calcolato sulla base degli effettivi iscritti, nel rispetto del rapporto operatore / bambini previsto dal presente capitolato e pari ad 1 a 15.

Si specifica inoltre che la settimana aggiuntiva di agosto verrà attivata solo a raggiungimento del numero minimo di bambini pari a 30, sempre con un rapporto operatore / bambini di 1 a 15, qualora la settimana di agosto non fosse attivata il Comune non sosterrà alcun costo all'Appaltatore.

ART. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Centro Estivo Comunale, servizio di territorio in appoggio al bambino e alla famiglia, deve garantire, durante il periodo estivo, un servizio di animazione che comprenda attività educative, ricreative, sportive e culturali.

Il servizio deve favorire la conoscenza dell'ambiente e del territorio locale, la vita di gruppo e la socializzazione, l'integrazione nelle varie attività di tutti i partecipanti, in particolare di bambini diversamente abili, con svantaggi e/o disagi.

Il servizio verrà attivato per bambini dai 3 anni, che abbiano frequentato almeno un anno di scuola dell'infanzia, ai 14 anni, e comunque per i ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado, per un numero massimo di iscritti settimanali pari a 130.

L'elenco nominativo degli iscritti al servizio verrà trasmesso dalla stazione appaltante all'aggiudicatario prima dell'avvio del servizio.

Il servizio prevede l'assistenza ai bambini nei giorni e negli orari indicati nell'articolo 7 del presente capitolato.

Si garantisce, per i minori disabili già frequentanti le scuole di Castelletto Sopra Ticino e già inseriti in assistenza scolastica, il servizio di assistenza alla persona in un rapporto operatore – minore disabile determinato dall'ente in base alla disabilità dei bambini, come da capitolato del servizio di assistenza scolastica in essere. Pertanto tale servizio è da intendersi escluso dal presente capitolato.

6.1 MODALITA' DI ISCRIZIONE E CALCOLO DEL CORRISPETTIVO

Le quote del Centro Estivo a carico dei cittadini sono determinate ogni anno con Deliberazione di Giunta Comunale, nell'ambito dell'approvazione delle tariffe. Per l'anno 2017 sono state individuate con D.G.C. n.160 del 12/12/2016, le seguenti quote: per singola settimana, per l'intero mese di luglio, per l'eventuale prima settimana di agosto, nonché la quota di iscrizione.

Le iscrizioni al servizio di Centro Estivo verranno raccolte ciascun anno direttamente dal Comune di Castelletto Sopra Ticino, il quale contestualmente raccoglierà la quota determinata dall'Amministrazione a titolo di caparra e trasmetterà all'aggiudicatario gli elenchi e i relativi ai conteggi, prima dell'inizio del centro Estivo.

L'aggiudicatario si assume la responsabilità di incassare direttamente le quote relative alla frequenza dei bambini, rilasciandone regolare ricevuta, scorporando la caparra già versata al Comune (la quota di iscrizione versata al Comune costituisce acconto sulla tariffa stabilita dall'Amministrazione).

Il Comune corrisponderà quindi all'Impresa Aggiudicataria la cifra risultante dalla quota settimanale offerta in sede di gara, rapportata al numero di iscritti per ciascuna settimana, detratto l'importo complessivo già incamerato dall'impresa stessa.

Nel caso in cui l'importo complessivo dato dal costo settimanale offerto moltiplicato per il numero di iscritti per ciascuna settimana, risulti inferiore alla tariffa incassata direttamente dall'aggiudicatario, l'Impresa corrisponderà al Comune la differenza.

ART. 7 - PROGRAMMA E ATTIVITA' STRUTTURATE – GESTIONE DEL SERVIZIO

7.1 PROGRAMMA SETTIMANALE

In allegato all'offerta, dovrà essere presentato il programma delle attività educative-ricreative che l'appaltatore intende realizzare, ai fini della valutazione complessiva dell'offerta.

Tale programma, tenuto conto delle diverse fasce di età dell'utenza, dovrà contenere nel dettaglio le modalità di gestione quotidiana e settimanale, con la descrizione delle attività di laboratorio, di gioco, sportive, di piscina e di altre attività, comprese gite ed escursioni.

In particolare l'Appaltatore dovrà garantire:

- piscina: 1 volta la settimana;
- escursioni sul territorio: 1 volta la settimana;
- gita: 1 volta nell'arco delle quattro settimane.

Si precisa che il servizio mensa è stato previsto per tre giorni la settimana, nei restanti due giorni, nei quali organizzare le uscite, la preparazione del pranzo al sacco sarà a carico delle famiglie.

Sono a carico dell'aggiudicatario i costi relativi all'acquisto del materiale necessario allo svolgimento delle attività educative - ricreative previste dal programma e le spese relative alla realizzazione di gite, escursioni, giornate in piscina, comprensive, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di spese di viaggio, ingresso presso le strutture identificate, eventuali costi aggiuntive per il personale delle strutture.

Il programma presentato sarà oggetto di valutazione da parte della Stazione Unica Appaltante secondo i criteri indicati nel progetto.

L'appaltatore dovrà indicare il calendario degli incontri di programmazione previsti con il personale per l'organizzazione delle attività con i minori prima e durante il periodo di funzionamento del centro estivo.

Inoltre dovrà segnalare il numero delle verifiche o le rilevazioni programmate sull'attività per i minori che intende attuare durante il periodo di funzionamento.

7.2 MENSA

Il personale dell'Appaltatore dovrà garantire assistenza al momento del pasto per i bambini che usufruiscono del servizio mensa.

I frequentanti il Centro Estivo potranno usufruire del servizio mensa erogato dalla Concessionaria del servizio di ristorazione scolastica per tre giorni la settimana. La Concessionaria del servizio ristorazione si occuperà della preparazione, della somministrazione, della fornitura di tutto il necessario per il consumo del pasto e della pulizia dei locali adibiti alla refezione e alla preparazione.

Si specifica che i bambini che non attivano il servizio mensa non potranno restare all'interno delle aree destinate al Centro Estivo; dovranno essere prelevati dalle persone autorizzate dalle ore 12.00 alle 12.15 e potranno rientrare dalle ore 13.15 alle ore 13.30. Il Comune non si assume l'onere dei costi dei pasti per il personale educativo dell'appaltatore.

7.3 PULIZIA DEI LOCALI UTILIZZATI

È compito dell'appaltatrice effettuare il servizio di pulizia dei locali utilizzati come previsto all'articolo 3 del presente capitolato. L'Appaltatrice dovrà, senza alcun onere da parte del Comune, provvedere a fornire tutto il materiale di pulizia, detersivi, detergenti, attrezzi vari per eseguire la pulizia dei locali e delle aree esterne adibite a Centro Estivo.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità". Nelle forniture di prodotti di pulizia l'Aggiudicatario dovrà escludere i prodotti classificati come tossici, corrosivi, nocivi, irritanti, pericolosi per l'ambiente e/o associati a diverse fasi di rischio. I prodotti non devono contenere composti organici volatili in concentrazione superiore al 10% in peso del prodotto. Sono esclusi tensioattivi non rapidamente biodegradabili e conservanti con un elevato potenziale di bioaccumulo.

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere, senza alcun onere per il Comune, alla fornitura, nei servizi igienici compresi nelle aree assegnate, del materiale igienico sanitario quale: sapone liquido, carta igienica, asciugamani di carta, prodotti igienizzanti e/o deodoranti delle tazze di servizio, nonché ai relativi ricambi quando occorre. Si precisa che i prodotti da utilizzare devono essere di prima qualità e conformi alle vigenti norme igienico sanitarie; in particolare carta igienica e asciugamani di carta devono essere di tipo rigorosamente biodegradabile.

Si richiede particolare attenzione alla pulizia dei servizi igienici che deve essere svolta quotidianamente così come la pulizia dei locali utilizzati durante lo svolgimento delle attività.

7.4 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo potessero influire sul normale funzionamento del servizio, l'Impresa Aggiudicataria dovrà darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente dell'Impresa Aggiudicataria e del Comune, che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate causa di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili, allagamenti.

7.5 SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

L'Impresa Aggiudicataria dovrà garantire la presenza continuativa degli stessi operatori assegnati allo svolgimento del servizio, i quali saranno sostituiti nel corso dell'appalto solo in caso di assenza per malattia o per altri motivi contrattualmente previsti (congedo ordinario, permessi, ecc.), da comprovare mediante attestazione scritta e documentata a cura dell'Impresa Aggiudicataria.

Si ribadisce che l'Impresa Aggiudicataria dovrà sostituire l'operatore non solo in caso di malattia, ma anche in caso di ferie (che, comunque e in linea di massima, dovranno essere fruito prevalentemente nei giorni di chiusura del servizio) e che la sostituzione del personale dovrà essere immediata e contestualmente comunicata all'Ente.

La sostituzione dovrà prevedere l'utilizzo di operatori di pari professionalità, preventivamente individuati come personale idoneo alla sostituzione.

Gli operatori addetti alle sostituzioni dovranno quindi conoscere anticipatamente il servizio con relativa utenza, al fine di poter prestare l'intervento professionale al momento richiesto in modo appropriato.

ART. 8 - DURATA - CALENDARIO E ORARIO DI FUNZIONAMENTO

Il servizio si svolgerà tutti i giorni da lunedì a venerdì, per numero 4 settimane nel mese di luglio ed eventualmente la prima settimana del mese di agosto qualora si raggiungesse il numero minimo di iscritti per attivare la settimana aggiuntiva pari a 30 bambini.

Orario: dalle ore 9,00 alle ore 16,30, per chi non usufruisce del servizio mensa è prevista l'uscita dalle 12.00 alle 12.15 e il rientro dalle ore 13.15 alle ore 13.30 per la ripresa delle attività pomeridiane.

Si prevede, inoltre, il servizio di pre Centro Estivo dalle ore 7,30 alle ore 9,00 e il servizio post Centro Estivo dalle ore 16,30 alle ore 18,00.

Durante il servizio di pre e post centro estivo si richiede la presenza di due operatori, l'eventuale richiesta di ulteriori operatori è subordinata al numero di iscritti a tali servizi.

ART. 9 CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del d.lgs. 50/2016, il criterio di aggiudicazione sarà l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti parametri di valutazione:

- Qualità progettuale e tecnica (60 punti)
- Prezzo (40 punti)

ART. 10 REQUISITI DEL PERSONALE

L'Impresa Aggiudicataria deve disporre di idonee ed adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire un soddisfacente svolgimento dei servizi richiesti.

Profilo professionale e requisiti:

Il servizio sarà svolto dall'Impresa Aggiudicataria mediante propri operatori, di ambo i sessi, che dovranno essere professionalmente preparati per le specifiche mansioni da svolgere, secondo gli standard gestionali previsti dalla normativa nazionale e regionale.

I titoli scolastici e professionali del personale, con il relativo aggiornamento dovranno essere conservati dall'Impresa Aggiudicataria, che si impegna ad esibirli a richiesta del Comune.

Le prestazioni di cui all'art. 7 dovranno essere assicurate mediante l'impiego di personale qualificato, maggiorenne, in possesso dei seguenti requisiti:

SPECIFICHE LIVELLO DI INQUADRAMENTO

Per lo svolgimento del servizio l'appaltatrice dovrà impegnare il seguente personale

Numero 1 Coordinatore: Possesso di Laurea in Scienze dell'Educazione e dei processi formativi – Laurea in Scienze e tecniche psicologiche – Laurea in Scienze Sociologiche – Laurea in Scienze del servizio sociale – Laurea in Educazione professionale. E' ammesso a questo ruolo anche l'operatore socio educativo in servizio con esperienza di almeno cinque anni. Cat. C3/D1.

Educatori nella misura di 1 ogni 15 bambini: Possesso di diploma di scuola magistrale – diploma di istituto magistrale – diploma di assistente di comunità infantile – diploma di liceo psicopedagogico – diploma di educatore professionale – diploma di maturità socio-pedagogica – diploma di operatore servizi sociali – laurea ad indirizzo pedagogico – laurea ad indirizzo psicologico – laurea in scienze della educazione – laurea in scienze della formazione. – laurea in scienze motorie o assimilabili – studente universitario in uno degli indirizzi sopra citati - Cat. B1.

In ogni caso devono possedere, ciascuno relativamente al proprio livello di professionalità, competenze di tipo:

relazionale: capacità di relazione con il singolo e con il gruppo, favorendo la socializzazione; di mediazione: capacità di mediare e compensare fra i bisogni del singolo in relazione al gruppo dei coetanei; comunicativo: capacità di comunicare con i bambini/ragazzi e gli adulti attraverso linguaggi verbali e non verbali; analitico: capacità di leggere e decodificare il contesto in cui si attivano le relazioni; progettuale: capacità di osservazione, di lettura e interpretazione dati, capacità di documentare e trasmettere le proprie esperienze, di integrare la propria progettualità con quella dei colleghi.

Numero 1 ausiliaria: per il servizio di pulizie: dovrà svolgere le mansioni di pulizia dei locali per numero due ore al giorno nel periodo di luglio e numero un'ora al giorno per il periodo di agosto. Categoria A1

Entro 10 giorni dall'aggiudicazione, o comunque il giovedì precedente l'inizio del servizio, l'Impresa Aggiudicataria dovrà inviare all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale operante.

L'elenco dovrà precisare per ogni operatore i seguenti dati:

- qualifica professionale,
- posizione contrattuale,
- posizione assicurativa;
- curriculum vitae.

L'elenco trasmesso dovrà anche essere corredato da apposita dichiarazione rilasciata dal responsabile incaricato dall'Impresa Aggiudicataria, che attesti, per ogni singolo addetto, il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate e l'immunità da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione.

Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione e trasmesso con documentazione integrativa al Comune.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà altresì fornire il nome del referente responsabile della gestione del personale unitamente al programma delle attività educative-ricreative.

Al fine di garantire la continuità nel servizio, l'Impresa Aggiudicataria è tenuta ad impiegare per la tutta la durata di ciascun periodo di Centro Estivo il medesimo personale, evitando un turnover non funzionale, tollerato solo per cause di forza maggiore.

ART. 11 NORME DI COMPORTAMENTO

Gli operatori nell'espletamento del loro lavoro, svolto secondo la specifica deontologia professionale, dovranno:

- rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del servizio;
- rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 196/2003;
- provvedere alla puntuale e corretta compilazione degli appositi prospetti di rilevazione delle ore lavorative svolte.

Al personale è fatto obbligo:

- di non accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi;
- di riferire al coordinatore ogni dato rilevante ai fini del monitoraggio del servizio;
- di non sottostare a richieste di servizio da parte dell'utente che non siano state concordate con il Comune;
- di favorire l'azione di verifica e valutazione da parte del coordinatore sui risultati conseguiti;
- di avere attenzione relazionale nei confronti dei destinatari del servizio e dei familiari;
- di non stipulare accordi privati extra orario lavorativo con i destinatari del servizio ai fini dell'esecuzione di prestazioni aggiuntive
- di osservare, per quanto compatibili, le norme contenute nel codice di comportamento del Comune di Castelletto Sopra Ticino, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 09/12/2013, che può essere consultato nella sezione "Amministrazione trasparente/personale del sito internet del comune: <http://www.comune.castellettosopraticino.no.it>

La ditta appaltatrice dovrà dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il personale di un cartellino di riconoscimento corredato di fotografia formato tessera, contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore, da esibire per tutta la durata del servizio.

ART. 12 OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

L'Impresa Aggiudicataria ha l'obbligo di assicurare al personale la giusta tutela operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, aspettativa al momento dell'avvio dell'appalto, garantendo l'assorbimento dello stesso al termine del periodo di astensione obbligatoria e/o facoltativa, infortunio, malattia, aspettativa o distacco sindacale.

Per il personale a tempo determinato, l'Impresa Aggiudicataria dovrà prevedere una prelazione in caso di ulteriore bisogno o per eventuali nuove assunzioni a tempo indeterminato.

L'assorbimento dovrà essere attuato integralmente secondo il vigente CCNL delle Cooperative Sociali, riconoscendo l'anzianità di servizio riferita all'attività svolta presso l'ente nelle precedenti aziende con i relativi scatti di anzianità che ogni lavoratore ha maturato.

Parimenti si procederà per gli operatori i cui scatti di anzianità matureranno dopo l'avvio dell'appalto.

A tutto il personale che si trova e si troverà ad operare nei servizi oggetto dell'appalto, dovranno essere applicati il vigente CCNL delle Cooperative Sociali firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale ed i successivi rinnovi, con riferimento alla qualifica corrispondente, alle mansioni svolte ed al netto di ogni onere richiesto a titolo di quota associativa od ad altro titolo, indipendentemente da ogni eventuale accordo interno o decentrato, che non potrà in ogni caso comportare un trattamento economico e previdenziale inferiore a quello previsto dal relativo CCNL delle Cooperative Sociali e dagli accordi locali integrativi vigenti se migliorativi.

A tutto il personale dovranno essere applicati inoltre il Contratto Integrativo Regionale vigente e i successivi rinnovi (parte integrante del CCNL Nazionale ai sensi dell'art. 10, punto 2, lettera e del CCNL delle Cooperative Sociali) firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale.

A tutto il personale si dovranno applicare lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), compreso l'articolo 18, nonché le norme relative alle assicurazioni, alla tutela e all'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a carico dell'Impresa Aggiudicataria tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previsti dalle leggi o regolamenti vigenti in materia.

La cooperativa aggiudicataria dovrà dare facoltà al personale, in essere e futuro, di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente.

In ogni caso al personale dovranno essere corrisposti i contributi previdenziali sul salario reale e non su quello convenzionale.

Di fronte a richiesta scritta del singolo lavoratore, l'Impresa Aggiudicataria è tenuta ad aderire al fondo di previdenza complementare prevista dal vigente CCNL delle Cooperative Sociali firmato dalle OO.SS. più rappresentative a livello nazionale ad integrazione della contribuzione per la previdenza ordinaria.

L'azienda dovrà assumere i lavoratori e le lavoratrici con contratti di lavoro di tipo subordinato e a tempo indeterminato e provvedere a stipulare contratti individuali di lavoro con le specifiche previste dal CCNL delle Cooperative Sociali.

A titolo rafforzativo si precisa che:

- gli istituti di malattia e di infortunio dovranno essere retribuiti secondo l'art. 70 del CCNL delle Cooperative Sociali e dovranno coprire, per tutto il periodo in cui intervengono tali istituti, il 100% del salario reale;
- per l'istituto della Maternità si applicherà integralmente l'art. 62: per il periodo di assenza obbligatoria l'impresa integrerà la quota Inps fino al raggiungimento del 100% del salario effettivo e per il periodo di assenza per astensione facoltativa l'impresa integrerà il primo mese dell'astensione fino al 100% del salario effettivo;
- gli straordinari, che matureranno su tutte le ore retribuite (comprese malattia, festività, ferie, permessi retribuiti, ore di formazione), saranno retribuiti secondo quanto esplicita l'art. 53 del CCNL delle Cooperative Sociali 2002-2005 e s.m.i. firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale con le seguenti percentuali:
 - a) lavoro diurno straordinario 15%
 - b) lavoro notturno straordinario 30%
 - c) lavoro festivo diurno straordinario 30%
 - d) lavoro festivo notturno straordinario 50%

In caso di part-time sarà rispettato integralmente il CCNL Nazionale delle Cooperative Sociali 2002 - 05 anche in termini di erogazione delle percentuali di straordinario (Art. 26, punto C) e maggiorazioni sul tipo di part-time (Art. 26, punti D ed E).

Le ore di formazione saranno riconosciute come da CCNL e devono essere considerate a tutti gli effetti come ore di lavoro e quindi maturano tutti gli istituti previsti (es: tredicesima, ferie, Tfr, straordinari, etc...).

In caso di richiesta delle 150 ore, ai sensi dell'art. 68 c. 2 del CCNL, la risposta dovrà essere tempestiva (massimo entro 15 giorni) e documentata.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà fornire una adeguata professionalità ai soci e dipendenti attraverso l'assunzione di personale qualificato e l'impegno a riqualificare il personale oggetto dell'eventuale passaggio di gestione con la frequenza degli appositi corsi di riqualificazione.

L'inosservanza o il mancato adempimento degli obblighi sopra citati, accertata dal Comune direttamente o tramite altri Enti preposti al controllo, comporta la possibilità di risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

La quota relativa al costo del personale esplicitata dall'Impresa Aggiudicataria in sede di offerta di gara, dovrà essere interamente spesa per il personale stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Se l'Impresa Aggiudicataria ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna ad erogare e rendere effettivamente esigibile lo stipendio, così come previsto dal CCNL, entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo alla prestazione lavorativa.

E' fatto divieto assoluto di applicare regolamenti interni peggiorativi dei suddetti contratti, anche se trattasi di cooperative che ne facciano utilizzo nei confronti dei propri soci.

La mancata applicazione degli obblighi sopracitati, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi (in questo caso anche per una sola mensilità) per qualsiasi ragione, saranno motivo di rescissione, con effetto immediato, del contratto di appalto.

In quest'ultimo caso, il Comune si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti, dopo aver provveduto all'incameramento della cauzione in qualsiasi forma costituita.

Si accetteranno assunzioni con contratto a progetto solo dopo avere verificato, insieme alle OO.SS maggiormente rappresentative a livello nazionale, prioritariamente la possibilità di assunzione con contratti subordinati. I contratti a progetto saranno esclusivamente per sostituzioni brevi del personale della Cooperativa per un massimo di 5 giorni ad evento.

Qualora l'Impresa Aggiudicataria si avvalga, per la realizzazione di attività nell'ambito del presente appalto, di collaboratori a progetto è tenuta a definire, nei contratti con gli stessi, una misura temporale per la prestazione lavorativa, tale da renderla compatibile con gli obblighi organizzativi e operativi discendenti dalla gestione dell'appalto stesso. L'Impresa Aggiudicataria è tenuta a garantire ai soggetti con contratto di collaborazione a progetto impiegati nella realizzazione di attività oggetto del presente appalto adeguate tutele in relazione a ferie, maternità e malattia, al fine di garantire la continuità del rapporto in funzione della salvaguardia dei livelli qualitativi delle attività rese.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Gli operatori amministrativi del Comune sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con il Comune.

L'Impresa Aggiudicataria garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti e di ogni altro obbligo di legge.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna a comunicare al Comune, all'inizio del servizio, il nominativo del responsabile della sicurezza e dà atto, senza riserva di sorta:

- di aver verificato e valutato, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata al servizio, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di avere informato i propri lavoratori.

ART. 13 CONTROLLO GESTIONALE

L'Impresa Aggiudicataria deve essere dotata di un sistema di controllo interno per garantire un'azione di costante monitoraggio e verifica sullo svolgimento e la qualità dei servizi offerti.

I risultati del monitoraggio e della verifica permanenti saranno a disposizione del Comune. L'Amministrazione comunale, in itinere, potrà infatti chiedere di conoscerli e di integrarli ai fini di valutazioni intermedie.

I risultati completi dell'azione di monitoraggio e verifica, svolti in corso del periodo del servizio, confluiranno in una relazione consuntiva, che verrà presentata e illustrata al Responsabile del Servizio.

Nel caso in cui il Comune intendesse attivare un percorso di valutazione della qualità dei servizi di cui all'appalto, anche avvalendosi della collaborazione di esperti incaricati, l'Impresa Aggiudicataria è tenuta a prestare la massima disponibilità per consentire la realizzazione delle operazioni.

Ordinariamente l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di svolgere sopralluoghi e verifiche relativi allo svolgimento dei servizi in appalto.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna ad apprestare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio ed al rispetto degli orari da parte dei propri operatori; di dette rilevazioni l'Impresa Aggiudicataria dovrà rendere conto al Comune, nell'ambito delle diverse forme di verifica che questo potrà attivare.

Le assunzioni verranno tempestivamente comunicati all'Amministrazione comunale per consentire all'Ente la conoscenza degli operatori impiegati nell'espletamento dei servizi appaltati e per vigilare sull'assolvimento degli obblighi da garantire al personale.

ART. 14 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare apposito contratto con il Comune di Castelletto Sopra Ticino per l'importo risultante dal ribasso offerto in sede di gara.

Il contratto verrà stipulato per atto pubblico amministrativo con intervento del Segretario Comunale di Castelletto Sopra Ticino, per il quale dovranno essere versati, dall'impresa aggiudicataria, diritti di segreteria negli importi che saranno individuati a seguito dell'aggiudicazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento ed in base all'importo contrattuale.

La stipulazione del contratto dovrà aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e, comunque, non prima che siano decorsi 35 giorni dall'ultima comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del d.lgs. 50/2016, previa acquisizione della documentazione inerente la normativa antimafia e dell'ulteriore certificazione che verrà richiesta dall'Ente appaltante.

Prima della stipula del contratto di appalto, la ditta definitivamente aggiudicataria dovrà produrre, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, la seguente documentazione:

- 1) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste all'art. 15.2 del presente capitolato;
- 2) polizze assicurative a copertura di eventuali danni che possono occorrere nello svolgimento delle attività previste nel presente capitolato e di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali come previsto dal successivo art. 16;
- 3) per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e 53 D.P.R. 633/72;
- 4) documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 c.1 lettera A del D.Lgs 81/2008 ed il nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione,
- 5) nominativo del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy n° 196 del 30.06.2003 e s.m.i.;
- 6) elenco nominativo degli addetti che l'appaltatore impiegherà nei servizi oggetto dell'appalto, con specificazione delle qualifiche professionali e contrattuali, dei titoli di formazione e servizio, posizione assicurativa, livello di inquadramento, anzianità di servizio riconosciuta;
- 7) documentazione dimostrativa delle dichiarazioni sostitutive fornite in sede di gara;
- 8) certificato da cui risulti l'eventuale raggruppamento di imprese;
- 9) ogni altro documento che si renderà necessario per la stipulazione del contratto.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula dei singoli contratti sono a carico della ditta aggiudicataria salvo quelle che, per legge, gravano sulle Amministrazioni Comunali.

Qualora l'Impresa Aggiudicataria non intenda accettare l'assegnazione non potrà avanzare alcun diritto nei confronti del Comune e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dal Comune.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione d'urgenza del servizio, nelle more della sottoscrizione del contratto.

ART. 15 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

15.1 CAUZIONE PROVVISORIA

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, conforme a quanto stabilito dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di € **2.881,88** (duemilaottocentoottantuno/88) cioè pari al 2% (due per cento) del valore complessivo presunto dell'appalto, da presentare alternativamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia costituita mediante fideiussione deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia provvisoria, deve essere accompagnata da una dichiarazione, separata o in calce alla polizza/fideiussione, con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia provvisoria è ridotta del 50% per i concorrenti che presentino la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, alle condizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per l'applicazione della riduzione del 50% della cauzione provvisoria, dovrà essere presentata anche copia fotostatica della certificazione UNI EN ISO con dichiarazione di conformità all'originale firmato dal legale rappresentante; la predetta cauzione sarà restituita alle ditte non aggiudicatarie.

15.2 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103, commi da 1 a 5, del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità descritte dall'articolo 93, commi 2 e 3 dello stesso d.lgs. 50/2016, per un importo pari al **pari al 10%** del valore dell'appalto aggiudicato.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e, comunque, cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente. In caso di inadempimento, la cauzione sarà reintegrata d'ufficio mediante prelevamento sul corrispettivo e la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto in contratto.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara, nonché l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di garanzia fideiussoria, la stessa potrà essere rilasciata dai soggetti individuati dall'articolo 93, comma 3, del d.lgs. 50/2016. Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 16 OBBLIGHI ASSICURATIVI

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dall'aggiudicatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. L'aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune di Castelletto Sopra Ticino da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. Il Comune di Castelletto Sopra Ticino rimane pertanto esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. L'aggiudicatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

L'aggiudicatario, oltre alle norme del presente capitolato, dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento del servizio.

Grava altresì sull'I.A. l'obbligo di produrre, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio:

1) Polizza assicurativa ai fini della copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, stipulata presso una primaria compagnia di assicurazione e con espresso riferimento alle responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro.

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'aggiudicatario, l'amministrazione aggiudicatrice, i suoi amministratori e dipendenti.

La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

- a) RC personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- b) Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività;
- c) Danni a terzi a seguito di incendio;
- d) Danni a terzi da inquinamento accidentale;
- e) Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

2) Polizza assicurativa ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso una primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'I.A., con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per ciascun prestatore di lavoro/parasubordinato infortunato.

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'aggiudicatario, l'amministrazione comunale, i suoi amministratori e dipendenti.

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

3) Polizza assicurativa ai fini della copertura di tutti i bambini iscritti al Centro Estivo, in caso subiscano Infortuni durante le attività effettuate negli orari e nel periodo di attivazione dei servizi oggetto del presente appalto, stipulata presso una primaria compagnia di assicurazione. La copertura Infortuni dovrà prevedere:

- a) per il caso di Morte un importo non inferiore al minimo inderogabile di euro 40.000,00 (quarantamila/00), beneficiari i genitori in parti uguali, ovvero gli eredi legittimi, ovvero eventuali altri soggetti aventi diritto;
- b) per il caso di Invalidità Permanente, un importo non inferiore al minimo inderogabile di euro 100.000,00 (centomila/00) senza applicazione di franchigia;
- c) in caso di Rimborso Spese Mediche da Infortunio, un importo non inferiore al minimo inderogabile di euro 2.000,00 (duemila/00) con applicazione di franchigia non superiore a euro 50,00 (cinquanta/00).

Inoltre, la polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

- d) colpi di sole, di calore e di freddo, le folgorazioni, altri influenze termiche e atmosferiche;
- e) ingestione di sostanze;
- f) alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, maremoti, frane, valanghe o altre calamità naturali;
- g) uso di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- h) asfissia e annegamento;
- i) infezioni, morsi di animali e punture di insetti;
- j) lesioni muscolari da sforzo;
- k) aggressioni e atti violenti, rapine o attentati, terrorismo, tumulti popolari;
- l) imprudenza e negligenza anche gravi;
- m) malore, incoscienza, colpo di sonno;
- n) contatto improvviso con agenti corrosivi;
- o) infortuni aeronautici.

Si precisa, infine, quanto segue:

4) Le polizze sopra descritte dovranno essere mantenute in vigore fino alla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione. I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'aggiudicatario

5) Resta inteso che l'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa aggiudicataria. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

6) Le polizze dovranno altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per tutta la loro durata e dovranno prevedere espressamente l'impegno della compagnia di assicurazioni, mediante appendice contrattuale,

di:

a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non preventivamente notificate al Comune di Castelletto Sopra Ticino mediante lettera raccomandata o pec, inoltrata al Comune di Castelletto Sopra Ticino al seguente indirizzo pec: castellettosopraticino@pec.it

b) comunicare, mediante lettera raccomandata o pec inoltrata al Comune di Castelletto Sopra Ticino al seguente indirizzo pec: castellettosopraticino@pec.it l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'amministrazione comunale., che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza della polizza salvo rivalsa nei confronti dell'aggiudicatario/assicurato. La presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente all'amministrazione comunale, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

7) L'impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare le garanzie di cui l'amministrazione comunale. si sia avvalsa, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietato cedere, anche parzialmente, il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati.

Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune che può esprimersi a sua discrezione: in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

È fatto divieto all'Impresa Aggiudicataria di subappaltare totalmente o parzialmente i servizi affidati, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In ogni caso il Comune rimane estraneo al rapporto contrattuale fra Impresa e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno capo unicamente all'Impresa Aggiudicataria.

ART. 18 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi a carico del Comune di Castelletto Sopra Ticino sarà effettuato al termine del servizio di ciascun anno, dietro presentazione di regolare fattura. In ciascuna fattura dovrà essere applicata la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5 del d.lgs. 50/2016. L'applicazione della ritenuta dovrà essere evidenziata nella fattura stessa. L'importo complessivo risultante dalla somma delle ritenute effettuate dovrà essere fatturato al termine della durata dell'appalto e verrà liquidato dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio e previo rilascio di DURC.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto. Sull'importo pagato il tesoriere potrà trattenere le spese di bonifico.

Il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Impresa Aggiudicataria, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra o in subordine mediante incameramento della cauzione.

Il Comune di Castelletto Sopra Ticino è soggetto alle disposizioni normative previste dal Decreto Ministero Finanze 3 aprile 2013, numero 55 e ss.mm., - fatturazione elettronica.

Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato. Per le modalità operative si rinvia al sito Internet www.fatturapa.gov.it.

Quanto sopra premesso, si comunica che il Codice Univoco dell'Area Servizi Sociali al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al contratto, è il seguente: CM49RW.

Si precisa che il mancato adeguamento da parte del fornitore alla normativa suindicata impedirà al Comune di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

ART. 19 – RISPETTO DEL D.LGS. N° 81/08

La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lg. vo n.° 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, e relative prescrizioni inerenti il servizio.

ART. 20 - DURC – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE

Per Documento Unico di Regolarità Contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva e nell'ipotesi di inadempienza contributiva il responsabile del procedimento può disporre il pagamento delle somme dovute dalla ditta esecutrice del servizio tramite le somme trattenute in sede di liquidazione.

Sull'importo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento con le modalità già esposte al precedente articolo 14. Sono fatte salve le norme riguardanti l'intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016.

ART. 21 D.U.V.R.I.

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/08 è stato redatto uno schema di DUVRI, allegato al presente capitolato, che dovrà essere sottoscritto per presa visione e accettazione all'atto della stipula del contratto. Inoltre la Cooperativa dovrà, prima della sottoscrizione del contratto, dichiarare che il personale utilizzato ha idoneità tecnico-professionale adeguata alle mansioni richieste e presentare all'Ente committente documento specifico attestante la formazione-informazione effettuata sul personale relativamente ai rischi propri della prestazione richiesta.

ART. 22 REVISIONE DEI PREZZI

Su richiesta dell'aggiudicataria, il corrispettivo sarà sottoposto a revisione annuale sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT e ciò relativamente ai soli costi di gestione. Sul costo esclusivo del personale il Comune riconoscerà le integrazioni derivanti dagli eventuali aumenti prodotti dall'applicazione dei rinnovi dei CCNL e dei relativi patti integrativi regionali, provinciali e locali; ciò a fronte di specifica richiesta scritta dell'Impresa Aggiudicataria ed esibizione di relativa documentazione probante la corresponsione al personale.

In mancanza di presentazione della richiesta da parte dell'Impresa Aggiudicataria, verrà automaticamente confermato l'ultimo prezzo fissato.

A tal fine la ditta, ad aggiudicazione avvenuta, dovrà, in relazione ai servizi ed alle attività di cui al presente appalto, trasmettere alla stazione appaltante un prospetto analitico (redatto nelle forme che riterrà più opportune) che indichi in modo dettagliato tutte le voci di costo che hanno concorso alla formulazione dell'offerta. In particolare:

- 1) costo del personale;
- 2) organizzazione aziendale – costi di gestione e costi generali;
- 3) costi aziendali per la sicurezza;
- 4) altro;
- 5) utili.

ART. 23 RISERVATEZZA DEI DATI TRATTATI

L'Impresa Aggiudicataria è tenuta all'osservanza del D.lgs. 196/03 e ad indicare il responsabile del trattamento dei dati.

In particolare il Comune, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi all'utenza, riconosce l'Impresa Aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati, che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

L'Impresa Aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione e in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso gli utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare), né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto; in quest'ultimo caso dovrà restituirli al Comune entro il termine perentorio di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Impresa Aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione della medesima.

ART. 24 INADEMPIENZE E PENALI

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, quando non siano causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente capitolato, comportano il pagamento delle seguenti penali:

- € 250,00 per evento, in caso di parziale inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato;
- € 250,00 per ogni giorno di assenza dal servizio dell'operatore incaricato senza idonea sostituzione;
- € 500,00 per evento in caso di reiterata inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato o mancata applicazione integrale del CCNL di riferimento.

Le penali sono applicate dopo aver contestato l'addebito e valutato le eventuali controdeduzioni, con provvedimento formale dell'organo competente entro 15 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni o dalla scadenza del termine utile per presentarle.

ART. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Possono costituire causa di risoluzione:

- la violazione del divieto di subappalto;
- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al Comune;
- la violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- l'inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune o volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta all'Impresa Aggiudicataria alcun indennizzo e il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all'appaltante.

L'appalto si intenderà revocato e quindi il contratto risolto nel caso di fallimento dell'Impresa o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.

ART. 26 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura giudiziaria concorsuale a carico dell'Impresa Aggiudicataria;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività da parte dell'Impresa Aggiudicataria;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative al personale;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- difformità nella realizzazione dei servizi secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal Comune;
- condotta fraudolenta da parte dell'Impresa Aggiudicataria.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva, in forma di lettera raccomandata.

Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, l'Impresa Aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo ulteriore risarcimento del danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi.

ART. 27 FORO COMPETENTE

Per la soluzione delle controversie derivanti dal contratto, viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale.

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente.

Foro competente è il TAR Regione Piemonte.

ART. 28 RICHIAMO DELLA LEGGE ED ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile, al codice degli appalti di cui al decreto legislativo 50/2016 ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.
